



Cod. H24D/P2/O11  
Cod. LF/ne  
Circ. n. 17

CNAPPC  
**Prot.: 0000785**  
**Data: 13/10/2011**  
*Uscita*

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Pagamento tassa regionale di abilitazione per l'esercizio professionale.**

Con riferimento alla circolare n. 581 inviata da questo Consiglio il 12 luglio 2011, di pari oggetto, sono pervenute alcune richieste, da parte di Ordini provinciali, con le quali si richiedono gli elementi normativi che prevedono tale adempimento da parte degli Ordini stessi. Al riguardo si evidenzia l'approfondimento effettuato dal consulente avv. Antonucci.

Tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale sono obbligati a versare una tassa ai sensi dell'art. 190 del R.D. N. 1592 del 31 ottobre 1933; in particolare, la tassa è posta a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale e deve essere corrisposta dagli interessati all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto della iscrizione nell'albo e nel ruolo professionale. La tassa deve essere corrisposta alla Regione in cui ha sede l'Università presso la quale si è conseguito il diploma di laurea.

Ogni Regione stabilisce l'ammontare della tassa, le modalità di pagamento e l'Ente al quale indirizzare tale pagamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, essendo provvisti di titolo accademico conseguito in una Università del Lazio, sono obbligati al pagamento della relativa tassa, ai sensi dell'art. 38 L.R. Lazio n. 14 del 1983; per la Regione Campania, invece, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 21 del 2002.

Corre l'obbligo di specificare, ad esempio, che coloro che hanno superato l'esame di abilitazione presso la Regione Lombardia non sono tenuti al versamento della tassa di abilitazione, essendo stato abolito tale tributo con l'art. 59 L.R. 14 luglio 2003 n. 10, entrata in vigore il 1 gennaio 2004; diversamente, gli Architetti che si iscrivono in una provincia della Lombardia e che hanno superato l'esame di abilitazione presso un'altra Regione, saranno tenuti al pagamento della tassa di abilitazione stabilita in quella Regione ove si è superato l'esame.





Il DPR 28 dicembre 2000 n 445 rende possibile evitare la richiesta del certificato di abilitazione professionale mediante l'esibizione all'Ordine professionale, al fine dell'iscrizione all'Ordine stesso, di un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato; ciò non esime, però, dal pagamento della tassa regionale, ove prevista, che, a fronte della presentazione della sola autocertificazione che non specifichi l'avvenuto pagamento della tassa regionale di abilitazione, potrebbe essere stata elusa.

Pertanto, anche al fine di evitare eventuali sanzioni di ordine tributario legate al mancato versamento della tassa regionale, in cui potrebbe concorrere anche l'Ordine Provinciale, appare comunque opportuno, per ciascun Ordine, richiedere a tutti gli iscritti la compilazione e l'invio, mediante raccomandata A/R, PEC o mediante deposito presso gli sportelli dell'Ordine, di una dichiarazione autocertificata specifica circa il pagamento della tassa regionale di abilitazione per l'esercizio professionale, ove prevista, di cui se ne allega un facsimile.

Per i nuovi iscritti, sarebbe opportuno che l'Ordine provinciale richiedesse, all'atto di iscrizione all'albo professionale, oltre a tutta la documentazione già prevista, una dichiarazione autocertificata specifica circa il pagamento della tassa regionale di abilitazione per l'esercizio professionale, ove prevista, di cui al predetto facsimile.

Con i migliori saluti.

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Franco Frison)

*Il Presidente*  
(arch. Leopoldo Freyrie)

All. c.s.:

